

due quote eguali per ciascuno, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del procedimento.

L'ipotesi di danno erariale cosiddetto indiretto, configurata nell'atto di citazione, deriverebbe dalla condanna del Comune di Mezzoiuso, quale ente appaltante dei lavori anzidetti, sancita con sentenza del Tribunale di Palermo n.2698 del 27 agosto 1998, confermata dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n.316 del 17 aprile 2001, al pagamento della somma di cui sopra in favore dell'impresa Edil Ma.Re aggiudicataria dei lavori. Con le menzionate sentenze è stata accolta la domanda dell'Edil Ma.Re di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'amministrazione comunale committente. La spesa, relativa al risarcimento dei danni all'impresa e ai conseguenti oneri per spese e quant'altro, è stata riconosciuta con deliberazione n.26 del 27 novembre 2001 assunta dal Commissario straordinario del Comune di Mezzoiuso, come debito fuori bilancio ai sensi di legge ; con determinazioni n.276 del 10 dicembre 2001 e n.118 del 14 marzo 2002 del responsabile dell'area servizi generali del Comune sono stati eseguiti i pagamenti a favore dell'impresa e del suo difensore distrattario, in conformità alle statuizioni di condanna del giudice civile. Con atto in data 30 marzo 2006 gli architetti Maduli e Capobianco venivano costituiti in mora dal sindaco del Comune di Mezzoiuso per le somme complessivamente erogate in esecuzione del giudicato.

Il PM ha ritenuto che il danno, di cui è stato gravato il Comune di Mezzoiuso, fosse da addebitare agli architetti Maduli e Capobianco, progettisti e direttori dei lavori incaricati con delibera del Comune n. 107 del 7 marzo 1989 per la progettazione, direzione dei lavori, misure, contabilità e assistenza al collaudo, dei lavori di completamento del restauro del " *Castello*". Nell'atto di citazione è stato osservato, sulla scorta degli atti acquisiti al fascicolo, che la risoluzione

del contratto per inadempimento del Comune committente, sarebbe riconducibile, da un lato, a carenze nella elaborazione dei progetti esecutivi delle opere di restauro del Castello, che avrebbero impedito l'approvazione dei calcoli in cemento armato da parte del Genio Civile (autorizzazione inizio lavori ex art.18 della legge 64/1974) dall'altro, ad inadeguata ed imperfetta gestione dell'appalto riconducibile ai due professionisti convenuti nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate dal Comune di progettisti e direttori dei lavori.

Per fornire contezza delle carenze strutturali del progetto redatto dagli architetti Maduli e Capobianco, il pubblico ministero ha richiamato il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, acquisita agli atti del presente giudizio, eseguita dall'ing. Giovanni Cottone incaricato dal giudice istruttore in seno al processo civile di primo grado definito con la precitata sentenza del Tribunale di Palermo n.2698/1998. Nella relazione del CTU è stato messo in evidenza che l'Ufficio del Genio Civile di Palermo approvò, con prescrizioni e modifiche, da introdurre a cura dei progettisti, gli elaborati tecnici riguardanti il corpo "B" dei lavori, costituente l'alloggio del custode, mentre ebbe a restituire non approvati i calcoli statici concernenti il corpo "A" del compendio edilizio comprendente la biblioteca e la sala congressi manifestando che le previsioni contrattuali non garantissero adeguati margini di sicurezza alla fruibilità della struttura tenuto conto della sua destinazione d'uso. Annota il PM che nella sentenza del Tribunale è riportato che la mancata esecuzione delle opere contrattuali fosse da ascrivere unicamente all'inadeguatezza della progettazione originaria, di per sé carente dei presupposti essenziali per la sua eseguibilità, mentre la non trascurabile entità delle variazioni suggerite dal Genio Civile avrebbe dovuto condurre i direttori dei lavori a modificare le previsioni progettuali a mezzo di una perizia di variante e ciò, non soltanto per prevedere globalmente e

compiutamente il prezzo di tutte le nuove opere, quanto per assicurare la rispondenza tra i lavori effettivamente eseguiti e le opere costituenti oggetto del contratto d'appalto. Su tali elementi, messi a fuoco nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio, sarebbe stata fondata la pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune committente con conseguente condanna al risarcimento del danno.

Il PM contabile ha ritenuto, comunque, di condurre autonomamente accertamenti istruttori in ordine all'addebitabilità delle poste del danno indiretto in argomento incaricando, ex art.2, comma 4, del D.L. 453 del 1993, un funzionario tecnico in servizio presso l'Ispettorato tecnico della Regione siciliana per verificare se i danni fossero riferibili in modo specifico all'attività prestata dai due professionisti incaricati nella fase di progettazione o se avesse influito anche l'attività dei predetti svolta nella qualità di direttori dei lavori e se i lavori eseguiti dall'impresa prima della sospensione, avessero un'incidenza quantitativa minima sull'importo contrattuale, avessero autonomia funzionale e se fossero comunque utili.

L'architetto Bonomo, funzionario del predetto Ispettorato, nella relazione del 7 giugno 2007, versata in atti, ha sottolineato le carenze e i difetti del progetto esecutivo che ha riscontrato, in particolar modo, nella parte relativa alle fondazioni degli edifici da realizzare (mancata o incompleta rispondenza alle prescrizioni della normativa edilizia per le zone soggette a rischio sismico). Tali carenze avrebbero ostacolato l'approvazione da parte del Genio Civile dei calcoli delle strutture in cemento armato faticosamente predisposti da tecnici incaricati dall'impresa sulla base del progetto originario che non avrebbe offerto soluzioni idonee agli effetti di garantire la stabilità strutturale in zona sismica.

Il funzionario tecnico regionale ha ritenuto che la mancata esecuzione delle opere contrattuali, connessa ai ritardi accumulati in seguito alla sospensione dei lavori disposta dalla direzione dei lavori, fosse da addebitare alla progettazione originaria priva dei necessari elementi tecnici di eseguibilità. Nella relazione ispettiva sono state rilevate anomalie per quanto riguarda la conduzione e la gestione dell'appalto nei rapporti con l'impresa; in tale ottica è stata sottolineata l'illegittimità della sospensione dei lavori da ritenere non conforme alle previsioni dell'art.16 del RD 350/1895 e dell'art.30 del C.G.A. n.1063 del 1962, richiamati nel relativo verbale. Conclusivamente la mancata realizzazione delle opere sarebbe riconducibile a negligenze dei progettisti-direttori dei lavori in quanto il progetto approvato e finanziato si sarebbe rilevato carente e inadeguato nonché di problematica realizzazione tanto da causare ritardi nella elaborazione dei calcoli statici relativi alle strutture e nel rilascio delle prescritte autorizzazioni; le categorie di opere, eseguite nel lungo intervallo tra sospensioni e riprese dei lavori, sarebbero state assolutamente esigue in quanto di trascurabile entità e prive di ogni autonomia funzionale.

Le somme nella loro interezza, al cui pagamento il Comune di Mezzoiuso è stato condannato in seguito al contenzioso civile promosso dall'impresa per la declaratoria della risoluzione del contratto per colpa della stessa amministrazione appaltante, costituirebbero in estrema sintesi, ad avviso del PM, *< danno erariale derivante da risarcimenti e rimborso spese a fronte di mancato conseguimento di qualsivoglia utilità dai lavori eseguiti dall'impresa > .*

Sotto il profilo soggettivo il PM ha ritenuto che il comportamento dei professionisti convenuti sia qualificabile come colpa grave, agevolmente enucleabile dalla reiterata violazione delle disposizioni normative in materia di

esecuzione di lavori pubblici e dalla omessa verifica delle condizioni necessarie per rendere il progetto conforme alla normativa antisismica.

Si sono costituiti, con la difesa dell'avv. prof. Guido Corso, i due convenuti architetti Maduli Giovanni e Capobianco Innocenzo, che hanno depositato memoria in data 26 marzo 2009.

In via preliminare nella memoria viene eccepita la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del cosiddetto danno indiretto azionato dal PM contabile. Sul presupposto che la sentenza civile di primo grado, intervenuta nella controversia tra Comune committente ed impresa appaltatrice, da cui ha preso le mosse l'ipotesi di responsabilità amministrativa all'esame, sia esecutiva e che l'esecutività non viene meno per effetto dell'appello, il Comune avrebbe dovuto far valere il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti nel giudizio di responsabilità entro cinque anni dal momento in cui è stata depositata la suddetta sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo (12 giugno 1998); rispetto a tale data la messa in mora, comunicata ai convenuti progettisti-direttori dei lavori per le vie ufficiali con atto del Comune del 30 marzo 2006, sarebbe tardiva essendo trascorso un intervallo temporale superiore ai cinque anni.

Per quanto riguarda il merito, sulla premessa che il giudicato civile derivante dalle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Palermo, pronunciate all'esito della controversia tra Comune committente ed impresa appaltatrice, non dovrebbe spiegare alcun effetto vincolante nel presente giudizio contabile, la difesa rileva che, di contro, la Procura regionale, contravvenendo a tale principio, che costituisce in materia *ius receptum*, avrebbe mutuato la sua convinzione della responsabilità amministrativa dei convenuti progettisti-direttori dei lavori in modo determinante dalle motivazioni conclusive contenute

nella citata sentenza della Corte d'Appello di Palermo. La soluzione assunta sarebbe contrastante con la riserva di giurisdizione che, nella materia contabile, è attribuita alla Corte dei conti dall'art.103, comma 2, della Costituzione. Il PM avrebbe ritenuto, erroneamente, che le asserite carenze del progetto redatto dai convenuti fossero emerse, così come si desume dalle sentenze civili, nella sua interezza dai rilievi contenuti nel parere reso dal Genio Civile di Palermo, che aveva valutato talune previsioni di progetto (opere di fondazione) tecnicamente non adeguate perché non osservanti della speciale normativa imposta per l'esecuzione di opere e lavori in zone a rischio sismico, fra le quali rientra il territorio di Mezzoiuso. Prendendo a supporto le argomentazioni contenute in due relazioni tecniche di parte, prodotte in allegato alla memoria difensiva, redatte nell'interesse dei convenuti dall'ing. Giorgio Umiltà, la difesa fa rilevare, dal suo punto di vista, il macroscopico errore che sarebbe stato commesso sia nella sentenza della Corte d'Appello, che nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nella individuazione delle disposizioni della normativa antisismica, contenuta nella legge n.64 del 1974, che avrebbero dovuto essere applicate per quanto riguarda le opere di fondazione di cui al progetto redatto dai convenuti. Viene affermato, quindi, che nella fattispecie non avrebbe dovuto essere applicato l'art.12 della legge n.64 del 1964, che riguarda le nuove costruzioni edilizie, bensì l'art.16 della stessa legge, che riguarda specificamente il consolidamento di edifici esistenti di speciale importanza artistica, come nella specie il Castello di Mezzoiuso. L'addebito mosso ai progettisti, di non avere rispettato la normativa antisismica, sarebbe conseguentemente privo di alcun fondamento. Infatti l'art. 16 capo II della legge 64 del 1974 sancisce che, per le opere di riparazione di edifici aventi carattere monumentale o, comunque, di interesse archeologico, storico o artistico,

restano ferme le disposizioni vigenti in materia, ossia sarebbero da applicare nella progettazione le norme di settore e non la normativa antisismica; secondo la circolare ministeriale Lavori Pubblici del 4 gennaio 1989 n.30787, per le opere preesistenti, realizzate in epoche passate con materiali e tecnologie le più disparate, non potrebbero avere valore cogente le prescrizioni valide per le nuove costruzioni, esse potrebbero solo costituire un utile punto di riferimento. Aggiunge la difesa che, a termini dell'art.19 della legge regionale n.21/1985, vigente all'epoca dei fatti, per i progetti relativi alle riparazioni, restauro e manutenzione degli edifici di valore artistico, storico o culturale, anche se sottoposti a tutela ai sensi delle leggi n.1089 del 1939 e n.1497 del 1939, era richiesto ai fini dell'approvazione, ad ogni conseguente effetto, il parere tecnico favorevole della Soprintendenza BB.AA.CC., che valeva, non soltanto per la verifica dei profili relativi all'impatto ambientale e alla compatibilità con il vincolo storico-artistico imposto sul monumento da restaurare, ma anche per i profili relativi alla solidità e staticità dell'edificio. Sarebbe, allora, erroneo, quanto affermato nella sentenza della Corte d'Appello e nell'atto di citazione in cui è stato ravvisato che il parere della Soprintendenza dovesse valere soltanto per l'impatto ambientale e per la compatibilità con il vincolo storico-artistico. Il progetto, redatto dai convenuti, aveva ottenuto il parere tecnico favorevole della Soprintendenza BB.AA.CC per cui non avrebbe potuto essere considerato carente, per quanto riguarda le opere in esso previste, sotto il profilo della solidità e staticità. Da ciò dovrebbe conseguire che, essendo stata sancita, nelle caldate sentenze civili, la condanna del Comune appaltante solo sulla base delle presunte carenze della progettazione, in quanto l'impresa non sarebbe stata posta in condizioni di proseguire i lavori a causa delle carenze progettuali, nel presente giudizio contabile dovrebbe essere affermato il difetto

di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei convenuti progettisti, chiamati a rispondere solo per l'attività di progettazione da essi svolta. Secondo univoco e consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, non sarebbe affatto pacifica la giurisdizione contabile nei riguardi del progettista professionista esterno, che è legato all'amministrazione committente da un semplice contratto d'opera professionale, senza essere inquadrato, neppure temporaneamente, nell'organizzazione amministrativa.

Inopinatamente il pubblico ministero avrebbe ravvisato nell'atto di citazione elementi di responsabilità ascrivibile ai convenuti anche relativamente alla attività di direzione dei lavori da essi svolta con il malcelato intento di poter radicare nei loro confronti la responsabilità amministrativa essendo cumulativamente investiti sia dell'incarico di progettisti che di direttori dei lavori, che rappresenta l'ipotesi, in via generale ammessa dalla giurisprudenza, di assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti (in tal senso vedasi della Cassazione a Sezioni Unite la recente ordinanza n.7446 del 2008) .

La correttezza della condotta dei convenuti nell'espletamento dell'incarico di direzione dei lavori emergerebbe evidente dalle dettagliate valutazioni contenute nelle perizie di parte, allegate alla memoria difensiva. Il perito di parte, in estrema sintesi, per dimostrare l'assenza di colpa dei direttori dei lavori, avrebbe fatto esplicito riferimento : **a)** al contenuto degli ordini di servizio impartiti dalla direzione dei lavori all'impresa esecutrice per sollecitarla a presentare i calcoli delle opere in cemento armato all'Ufficio del Genio Civile nonché a proseguire i lavori dopo l'ottenimento del prescritto nulla osta; **b)** alla legittimità della sospensione dei lavori disposta dalla direzione dei lavori al fine di consentire all'impresa di ottenere il nulla osta posto che nessun altro lavoro era possibile ; **c)** all'ordine di servizio impartito all'impresa, non appena ottenuto

il nulla osta del Genio Civile per il corpo "B", di proseguire i lavori e al rifiuto dell'impresa di eseguire i lavori nonostante ne avesse l'obbligo; **d)** alla tempestiva redazione della perizia di variante da parte della D.L. appena ottenuto il parere con modifiche del Genio Civile per il corpo "A" ; **e)** alla convocazione dell'impresa per la sottoscrizione del verbale di concordamento nuovi prezzi e della perizia di variante, e alla volontaria assenza dell'impresa alla firma dell'atto.

Le responsabilità per la mancata realizzazione dell'opera sarebbero da attribuire principalmente all'impresa, che non avrebbe ottemperato agli obblighi contrattuali, nonché all'ente appaltante, che non avrebbe ritenuto di dare seguito alla proposta avanzata dai direttori dei lavori di rescissione del contratto in danno dell'impresa inadempiente.

Nessuna negligenza sarebbe ascrivibile ai convenuti onde sarebbe da escludere che il danno, ammesso che sia ad essi addebitabile, possa essere derivato dall'attività di direzione dei lavori così come per la fase di progettazione.

A tal fine la difesa ha reso noto che, sulla scorta del progetto a suo tempo redatto dagli odierni convenuti, il Comune di Mezzoiuso avrebbe indetto successivamente una nuova gara d'appalto aggiudicata ad altra impresa che avrebbe regolarmente eseguito i lavori. Conclusivamente la difesa chiede che sia dichiarato: a) il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ; b) la prescrizione del diritto al risarcimento del presunto danno; c) il rigetto della domanda del pubblico ministero.

Diritto

Seguendo un criterio di priorità logica e giuridica nella valutazione delle questioni prospettate dalle parti in causa il collegio ritiene che, ai fini del

decidere, sia preliminare al merito l'esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria difensiva dei convenuti.

Ai sensi delle norme di legge in materia di responsabilità amministrativa il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, che è dato dal comportamento dei soggetti riconosciuti responsabili e dall'evento che ne consegue (v. in generale l' art.1 legge 14 gennaio 1994 n. 20 modificato con legge 639/1996 che detta norme in materia di ordinamento della Corte dei conti).

La responsabilità configurata nell'atto di citazione a carico degli odierni convenuti deriva indubbiamente da un'ipotesi di danno erariale cosiddetto indiretto caratterizzata, in via generale, dal fatto che il danno non è causato direttamente dal dipendente o da chi è legato anche da solo rapporto di servizio alla pubblica amministrazione, ma è conseguente al risarcimento ottenuto, di norma in esecuzione di sentenza o di transazione, da un terzo danneggiato da attività imputabili alla stessa amministrazione. In effetti con sentenza del Tribunale di Palermo n.2698/1998, confermata dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo il 17 aprile 2001, il Comune di Mezzoiuso è stato condannato al pagamento di € 123.764,64 per risarcimento danni in favore dell'impresa aggiudicatrice dei lavori di restauro del "Castello" per risoluzione del contratto per colpa dello stesso Comune committente.

Nella memoria depositata il 26 marzo 2009 il difensore assume che il termine quinquennale di prescrizione decorra dal 12 giugno 1998, giorno in cui è stata pubblicata la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo di per sé esecutiva, per cui inferisce che, essendo stato l'atto di messa in mora ricevuto dai convenuti il 30 marzo 2006, alla data stessa era da considerarsi già

maturato il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato verso di essi dal pubblico ministero.

Osserva il collegio che nel caso di danno indiretto, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza in materia, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (v. Corte dei conti Sezioni Riunite n.3/QM del 15 gennaio 2003 ; Sezione III Centrale 3 giugno 2003 n.247/A; di questa stessa Sezione giurisdizionale v. sentenza n.66/2005), il debito nei confronti del terzo danneggiato diviene certo, liquido ed esigibile nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro, che è il caso di specie . Il passaggio in giudicato conferisce carattere di definitività alla condanna da cui scaturisce l'obbligazione dell'amministrazione di risarcire il terzo ; solo a tale momento si acquisisce certezza sull'*an* e sul *quantum* del danno subito che, in quanto debito, entra come posta negativa nel conto del patrimonio dell'amministrazione, e può essere fatto valere con l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti cui è da attribuire la responsabilità amministravo- contabile .

Avuto riguardo nella fattispecie alla data di passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Palermo n.316 del 17 aprile 2001, notificata in forma esecutiva al Comune di Mezzoiuso il 7 novembre 2001, deve ritenersi che, all'atto del ricevimento da parte dei convenuti in data 30 marzo 2006 della comunicazione del Comune di messa in mora (primo atto avente valenza interruttiva), non si era maturato il termine quinquennale di prescrizione.

Come primo approccio all'esame del merito il Collegio esprime l'intendimento di volersi attenere scrupolosamente al principio in base al quale la sentenza del giudice civile di condanna della PA non possa avere alcuna efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa. Tuttavia, delle risultanze che

hanno condotto alla pronuncia di tale sentenza il giudice contabile può tenerne conto al fine di pervenire ad un proprio autonomo convincimento riguardo alla sua cognizione (v. Corte conti Sez. I^a Centrale n.395 del 2002). Resta attribuita, quindi, a questo Collegio ogni autonoma valutazione e verifica sul nesso di causalità del danno patito dall'ente pubblico, che ha materialmente risarcito il terzo, con la condotta dei convenuti legati da rapporto di servizio con l'ente e sul grado e l'intensità dell'elemento soggettivo al fine di accertare se la condotta agli stessi ascritta sia gravemente colposa (o dolosa), essendo questi gli elementi essenziali per affermare la responsabilità amministrativa (v. in tal senso la sentenza di questa Sezione n. 2416 del 19 settembre 2005). Nell'atto di citazione il pubblico ministero ha osservato che il danno è costituito nella fattispecie dal pagamento della somma complessiva di €123.764,64 effettuato dal Comune di Mezzoiuso all'impresa Edil Ma.Re Spa ed al suo difensore distrattario, per effetto della soccombenza nel giudizio deciso, in primo grado, con la sentenza del Tribunale di Palermo I^a Sezione civile n.2698 del 27 agosto 1998, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo Sezione Prima Civile n.316 del 17 aprile 2001 notificata in forma esecutiva al Comune di Mezzoiuso il 7 novembre 2001.

Tale pagamento (v. pag. 8 dell'atto di citazione) rappresenterebbe la risultante dei *<risarcimenti e del rimborso spese disposti in esito al suddetto contenzioso, in cui è stata sancita la risoluzione del contratto di appalto per colpa del Comune committente a fronte del mancato totale conseguimento di utilità dai lavori eseguiti dall'impresa, di modesta entità, e ,comunque, privi di alcuna autonomia funzionale >*. La responsabilità di tale danno, nell'ottica dell'azione di rivalsa del Comune nei confronti dei soggetti che, nell'ambito del rapporto di servizio, hanno svolto un ruolo determinante nella produzione degli

effetti pregiudizievoli connessi con l'esecuzione dell'opera pubblica, è stata addebitata nell'atto di citazione agli odierni convenuti progettisti e direttori dei lavori. L'esame delle domande risarcitorie formulate nel giudizio civile promosso dall'impresa e la lettura delle motivazioni del loro accoglimento estese nelle caldate sentenze del giudice civile mettono in evidenza, e non solo, < *le carenze dei progetti esecutivi delle opere appaltate specificamente nella parte concernente le fondazioni degli edifici realizzandi, difetti che, imputabili ai progettisti-direttori dei lavori, avrebbero ostacolato l'approvazione dei calcoli delle strutture in cemento armato predisposte dall'impresa in conformità ai progetti originari ed imposto l'adozione di taluni correttivi*> . La mancata esecuzione delle opere contrattuali sarebbe da ascrivere all'inadeguatezza della progettazione originaria, carente dei presupposti essenziali per la sua eseguibilità. La manifesta e rilevante consistenza sotto il profilo strutturale delle variazioni suggerite dal Genio Civile, aventi necessariamente notevole incidenza sulla esecuzione delle categorie di opere appaltate relative alle fondazioni, avrebbe dovuto condurre la direzione dei lavori a modificare il progetto originario con una perizia di variante e ciò, non soltanto per prevedere globalmente e compiutamente il prezzo di tutte le nuove opere, quanto per assicurare la rispondenza tra i lavori effettivamente eseguiti e le opere costituenti oggetto del contratto di appalto, con evidenti refluenze in tema di diritto al corrispettivo contrattualmente dovuto. La protratta situazione di inadempienza della Stazione appaltante, ascrivibile alle gravi manchevolezze della direzione tecnica dei lavori, ha conseguentemente determinato nei fatti la dichiarazione di risoluzione del contratto per colpa del Comune committente sancito nella sentenza civile di primo grado, confermata integralmente nel merito dalla sentenza di appello.

In applicazione dell'art.1453 codice civile è sorto, allora, l'obbligo del Comune di rimborsare all'impresa tutte le spese, ammontanti a complessive £69.537.164, sostenute in preparazione all'esecuzione del contratto, da comprendere nel danno erariale ravvisato dal pubblico ministero nelle varie componenti specificate nelle due sentenze senza esclusione di alcuna. Alle spese da rimborsare, di cui si è detto, sono da aggiungere: **a)** il valore dei lavori eseguiti, calcolati in base ai prezzi del libero mercato vigenti al momento della pronuncia di risoluzione, quantificati in sentenza in £ 39 .675.800, tali risultanti dal libretto delle misure e dal registro di contabilità ma non ricognite dalla D.L., oltre agli interessi legali; **b)** il mancato utile pari al 10% dell'ammontare delle opere ineseguite in applicazione analogica dell'art.345 della legge sui lavori pubblici e s.m.i. (l' onere è stato quantificato nella sentenza di appello in £41.508.004 ivi comprese la rivalutazione monetaria mediante applicazione dell'indice ISTAT); **c)** le spese generali di cantiere quantificate in £ 25.378.725 (7% di £ 362.557.450); **d)** le spese legali dei due gradi di giudizio liquidate in sentenza all'impresa e distratte a favore del suo difensore. Il Collegio ravvisa che sia evidente il nesso causale tra il danno, verificatosi in conseguenza della risoluzione del contratto giudizialmente sancita per colpa del Comune committente, e la condotta dei due professionisti convenuti nella qualità di progettisti e direttori dei lavori incaricati dal Comune medesimo con la deliberazione n.107 del 7 marzo 1989.

Ciò è reso manifesto già dalla obiettività in sé degli accertamenti che sono a base delle motivazioni espresse nelle sentenze, che hanno definito il contenzioso civile, costituenti di per sé utili elementi di cognizione che il Collegio, nel suo prudente ed autonomo apprezzamento, ritiene conducenti anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa azionata dal pubblico

ministero contabile per rivalsa nei confronti di soggetti, legati da rapporto di servizio con il Comune committente, i quali hanno esercitato per suo conto funzioni rilevanti nelle fasi di progettazione ed esecuzione foriere degli effetti pregiudizievoli di cui si è detto. La sussistenza del nesso di causalità del danno con la condotta dei professionisti convenuti riceve conferma dagli accertamenti istruttori condotti autonomamente dal pubblico ministero contabile ed emerge indiscutibilmente dalla disamina della documentazione acquisita al fascicolo di causa. Non si ritiene, poi, plausibile, con riferimento ai fatti che hanno dato luogo all'azione di responsabilità amministrativa, la carenza di giurisdizione di questa Corte adombrata nella memoria difensiva dei professionisti convenuti. Invero la responsabilità amministrativa ad essi attribuita, risultante dai fatti esposti e dagli accertamenti eseguiti ad iniziativa del pubblico ministero contabile, che ha fornito obiettivi elementi di riscontro, investe la complessiva attività posta in essere nell'espletamento dell'incarico affidato di progettisti e di direttori dei lavori. Il cumulo dei due incarichi professionali di progettista e direttore dei lavori nello stesso soggetto dà luogo ad una complessiva attività professionale, nella quale l'attività di progettazione si pone solo come elemento prodromico di quella successiva nei casi in cui, come quello in esame, il danno, di cui si chiede il risarcimento, è prospettato come derivante dal complesso di tale attività (cfr. Cass. SS.UU. ord 7446 del 20 marzo 2008).

Dalla relazione ispettiva a firma dell'arch. Bonomo, redatta su incarico del PM, nella quale è stata fatta una analitica ricostruzione delle fasi dell'appalto e delle vicende che sono sfociate nella controversia tra Comune ed impresa, si estrae in modo netto che la responsabilità della risoluzione del contratto per colpa dell'amministrazione committente sia da ascrivere, nel rapporto interno, ai convenuti arch. Maduli e Capobianco, progettisti e direttori dei lavori. Orbene

dalla documentazione acquisita emerge verosimilmente che il Comune di Mezzoiuso ebbe a porre frettolosamente in gara per l'aggiudicazione il progetto redatto dai suddetti professionisti, sul quale aveva reso il parere di sua competenza la Soprintendenza ai BB.CC.AA. I lavori da realizzare ricadevano in zona ufficialmente dichiarata a rischio sismico per cui, per forza di cose, non avrebbe potuto procedersi alla loro esecuzione se non dopo il riscontro positivo degli elaborati progettuali, come previsto dalla legge n.64/1974, demandato all'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente, sotto il profilo della rispondenza delle opere progettate ai requisiti di solidità e staticità, seppure riferite a lavori di consolidamento e restauro di edificio già esistente di valore monumentale. A termini dell'art.18 della legge 64/1974, nelle zone a rischio sismico, non possono essere iniziati lavori di edilizia senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti, ed è chiaro che detta disposizione abbia valenza generale riferentesi alle opere di edilizia in genere, la cui esecuzione riguarda gli immobili sia pubblici che di proprietà privata. In effetti le opere previste nel progetto redatto dagli architetti Maduli e Capobianco non erano rispondenti, al momento dell'aggiudicazione, ai prescritti elementi di solidità e staticità richiesti dalla legge anzidetta per le zone a rischio sismico. Né è possibile condividere quanto sostenuto nella memoria dei convenuti secondo cui quando si tratta di lavori di riparazione di edifici monumentali di interesse storico-artistico sarebbero da applicare, ex art.16 della legge 64/1974, solo le norme di settore e non la normativa antisismica. In disparte che nella fattispecie si trattava di lavori di restauro e di adattamento e non di meri lavori di riparazione, bisogna porre in rilievo che gli immobili di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici

o di privata proprietà, siti in zona sismica, sono soggetti non soltanto alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, che tutela il patrimonio storico-artistico, ma anche alla legislazione antisismica (v.Cass pen. Sez.III 18/06/1986 n.11275). La disposizione di cui all'art.16 della legge n.64 del 1974 va letta nel senso che, seppure i lavori di riparazione (in senso lato) in edifici o manufatti di carattere storico-monumentale siano da effettuarsi con sistemi antisismici, le esigenze poste dalle norme a tutela del patrimonio storico-artistico vanno salvaguardate in ogni caso per cui resta fermo il prescritto parere della Soprintendenza BB.CC.AA sulle opere da realizzare richiesto dalle caldate norme di tutela.

Proprio al fine della verifica della conformità delle opere progettate alla legislazione antisismica, l'impresa EDIL.MA.RE aggiudicataria dei lavori, in applicazione dell'art.35 del C.S.A, che faceva obbligo alla stessa, ebbe a presentare al Genio Civile di Palermo, successivamente alla consegna dei lavori, avvenuta il 23 febbraio 1993, i calcoli statici relativi alle strutture in c.a. Il predetto Ufficio, come da nota del 5 novembre 1993, approvò con prescrizioni gli elaborati tecnici riguardanti il corpo B mentre, con successiva nota del 10 gennaio 1994, restituì non approvati i calcoli statici del corpo A mettendo in evidenza come le previsioni originarie di progetto non garantissero adeguati margini di sicurezza alla fruibilità della struttura tenuto conto della sua destinazione d'uso. In ultima analisi risulta accertato che le opere, così come originariamente progettate, presentassero una palese carenza dei presupposti essenziali per la loro eseguibilità. Le osservazioni mosse sul progetto dal Genio Civile, che aveva suggerito per le opere relative al corpo A di adottare le occorrenti precauzioni per renderle rispondenti alle prescrizioni della normativa edilizia in zona sismica e, per le opere del corpo B, di apportare una radicale

modifica al sistema delle fondazioni, avrebbero dovuto indurre senza tentennamenti i professionisti incaricati della direzione dei lavori a procedere alla redazione della perizia di variante e suppletiva con i nuovi prezzi. I ritardi accumulati, per difficoltà tecniche connesse al divario acclarato tra opere progettate e natura del terreno di fondazione, nella elaborazione dei calcoli statici relativi alle strutture in cemento armato e nel rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte del Genio Civile, non possono che essere ricondotti a manchevolezze e negligenze della direzione tecnica dei lavori non potendosi farsi carico all'impresa della originaria impostazione data alla progettazione delle opere relative alle fondazioni, poi divenute opere contrattuali in seguito all'aggiudicazione. La redazione della perizia di variante e suppletiva venne effettuata a cura degli odierni convenuti nel gennaio 2004 in epoca in cui l'impresa appaltatrice, che più volte aveva sollecitato la Stazione appaltante e la Direzione dei lavori a ricondurre in un binario di regolarità l'esecuzione delle opere appaltate, aveva già adito il giudice civile per la declaratoria della risoluzione del contratto per colpa del Comune committente. Invero le anomalie che hanno caratterizzato l'andamento dell'appalto aggiudicato all'impresa EDIL.MA.RE erano emerse già nella fase iniziale di esecuzione dei lavori tant'è che le opere appaltate vennero sospese appena un mese dopo la consegna dei lavori avvenuta il 29 marzo 1993. L'impresa poté eseguire solo modeste quantità di demolizioni, di ponteggi, di scavi a sezione obbligata per saggi, indicate nella sentenza civile nel limite di £ 39.675.800 (v. relazione del CTU ing. Cottone nel processo civile) che allo stato non presentavano alcuna utilità. Come risulta testualmente dal relativo verbale la sospensione dei lavori venne disposta dalla Direzione dei lavori espressamente per < *l'indisponibilità dei calcoli statici delle strutture in fase di elaborazione e della successiva*

autorizzazione, ai sensi dell'art.18 della legge n.64 del 1974, rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo >. Il richiamo operato nel verbale di sospensione all'art.16 del RD 350 del 1895 e all'art.30 del Capitolato generale d'appalto, approvato con DPR n.1063 del 1963, all'epoca vigenti, appare a questo Collegio fuorviante in quanto la sospensione assunta per le ragioni di cui sopra non avrebbe potuto farsi rientrare nelle ipotesi di sospensione dei lavori previste dalle suindicate disposizioni regolamentari, relative ai casi di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, ovvero per ragioni di pubblico interesse o necessità. La sospensione disposta nei modi anzidetti si è protratta a lungo illegittimamente mettendo a nudo vistose disfunzioni tecnico-operative progettuali nonché rilevanti carenze sul piano della direzione tecnica dei lavori, che non hanno consentito l'esecuzione dell'opera. Ciò non sarebbe avvenuto ove la Stazione appaltante, in seguito a tempestiva iniziativa dei professionisti incaricati della direzione dei lavori in esecuzione dei loro obblighi di servizio, avesse acquisito, prima della consegna dei lavori, l'attestazione di fattibilità, in base ai calcoli approvati dall'Ufficio del Genio Civile, delle opere di fondazione previste in progetto e l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.18 della legge n.64 del 1974 per l'inizio dei lavori, il che avrebbe evitato le divergenze tra impresa e direzione dei lavori e le controversie che poi sono successe.

La circostanza addotta dai convenuti, al fine di dimostrare l'infondatezza della responsabilità loro ascritta, che il Comune di Mezzoiuso abbia realizzato in epoca successiva i lavori del restauro del Castello sulla base dello stesso progetto di cui si discute con aggiudicazione dei lavori ad altra impresa, non appare rilevante ai fini che qui interessano.

L'oggetto del presente giudizio verte specificamente sull'accertamento di un danno che trova fondamento su una vicenda a sè stante che è stata esaurientemente ricostruita nei suoi particolari, contrassegnata dalla risoluzione di contratto di appalto per colpa dell'ente committente giudizialmente dichiarata essendosi verificati inadempienze e ritardi per cui l'opera non poté essere realizzata. A tali eventi è stato fatto ampio riferimento nella narrativa ivi dandosi atto che l'impresa aggiudicataria non sarebbe stata messa nelle condizioni di proseguire i lavori a causa delle carenze progettuali che imponevano l'adozione di apposita perizia di variante e suppletiva che < *alla fine, venne redatta soltanto dopo un'ulteriore sospensione (solo sulla carta in quanto non vi era stata alcuna effettiva ripresa dei lavori) disposta in data 28 gennaio 1994 non accettata dall'impresa che aveva già adito le vie legali per ottenere la risoluzione del contratto*>

Assodata, quindi, la sussistenza in concreto del rapporto di causalità tra i convenuti, all'epoca dei fatti progettisti e direttori dei lavori, e le partite del danno cosiddetto indiretto, insorto dal contenzioso tra l'impresa appaltatrice ed il Comune di Mezzoiuso committente, il Collegio ravvisa nel loro comportamento, unitariamente considerato nelle due fasi di svolgimento dell'incarico ad essi affidato, che comprende la progettazione e la direzione dei lavori, gli estremi della colpa grave . In estrema sintesi le gravi manchevolezze dei convenuti nello svolgimento dell'incarico affidato si deducono in maniera compiuta dalle anomalie che sono state avvistate nella progettazione dell'opera appaltata, rivelatasi carente nella sua impostazione originaria dei presupposti essenziali per la sua eseguibilità e dalle discutibili motivazioni irrazionalmente assunte per la sospensione dei lavori nonché dalle omissioni di doverose iniziative per cui è stata obliterata la tempestiva redazione di perizia di variante

necessaria. Ove tali iniziative fossero state effettivamente prese si sarebbe ovviato, innanzitutto, alle lacune progettuali riscontrate dall'Ufficio del Genio Civile e, poi, si avrebbe avuta la previsione globale e compiuta del prezzo di tutte le nuove categorie di opere ottenendo il risultato di acclarare la rispondenza tra i lavori effettivamente eseguiti e le opere costituenti oggetto del contratto di appalto.

Sussistono pertanto i presupposti per affermare la responsabilità amministrativa dei convenuti secondo la configurazione esposta nell'atto di citazione.

In ordine all'entità del danno da addebitare ai convenuti professionisti il Collegio rileva che non possa disconoscersi che l'inerzia del Comune, quale ente appaltante, e dell'ufficio tecnico comunale, abbia pure influito negativamente sull'andamento dell'appalto che si presentava anomalo a causa delle difficoltà tecnico-operative sovraesposte. Non è revocabile in dubbio che il Comune nei suoi organi rappresentativi e l'ufficio tecnico comunale certamente vennero resi edotti della situazione di difficoltà, in cui versava il rapporto tra impresa e direzione lavori, come si deduce dalla relazione del 26 gennaio 1994 prot. n.682, a firma del Capo Sezione dell'Ufficio Tecnico comunale, inviata al Sindaco e all'Assessore ai lavori pubblici del Comune, sulla situazione dei lavori di completamento del restauro del Castello. Non risulta che in tale contesto siano stati allora assunti provvedimenti di alcun genere o siano state impartite precise direttive ai professionisti incaricati della direzione dei lavori per sbloccare la situazione di stallo che si era venuta a determinare nella conduzione dell'appalto.

Risulta per certo dagli atti che la corrispondenza dell'impresa sulle vicende dell'appalto veniva indirizzata, oltre che ai due direttori dei lavori, anche al

Comune di Mezzoiuso (v. , *ex multis*, nota dell'impresa del 15 novembre 1993 assunta al protocollo del Comune al n.8189 del 19 novembre 1993, diretta al sindaco di Mezzoiuso, ai direttori dei lavori e all'ing.capo dell'ufficio del Genio Civile di Palermo, in cui sollecitava l'approntamento improcrastinabile di un perizia di variante che tenesse conto, in base ai risultati dei calcoli statici approvati dal Genio Civile di Palermo con nota del 5 novembre 1993 n.1371/19002/24410, delle nuove categorie di opere da eseguire con prezzi da concordare secondo le norme regolamentari. Ciò stante, in relazione a tali concrete circostanze, che mettono in evidenza manchevolezze della Stazione appaltante e degli apparati comunali, di cui va tenuto conto, il Collegio ritiene di poter determinare il danno erariale da addebitare agli odierni convenuti nella misura ridotta di € 60.000,00 pari al cinquanta per cento circa dell'ammontare del danno indicato nell'atto di citazione in € 123.764,64; addebita, quindi, ai due convenuti la somma complessiva di € 60.000, 00, ripartita in due quote uguali di € 30.000, 00 per ciascuno di essi comprensive di rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza.

Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti in causa.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, afferma la responsabilità amministrativa dei convenuti architetti Maduli Giovanni e Capobianco Innocenzo e li condanna al pagamento in favore del Comune di Mezzoiuso della somma di € 60.000,00 comprensivi di rivalutazione monetaria, ripartiti in due quote uguali di € 30.000, 00 per ciascuno; dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo spettano gli interessi legali sulla somma di cui sopra rivalutata. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio in favore

dello Stato che si liquidano in € 317,08 (euro trecentocidiassette/08).

Ordina che, ai sensi dell'art. 24 del RD 12 agosto 1933, n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla Segreteria in forma esecutiva al Pubblico Ministero, affinché quest'ultimo provveda per l'esecuzione in conformità a quanto disposto dal DPR n.260/1998 e.s.m.i.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 2 aprile 2009.

L'estensore

Il Presidente

F.to Salvatore G.Cultrera

F.to Luciano Pagliaro

Depositata nei modi di legge

Palermo, 24 aprile 2009

Il Funzionario di Cancelleria

F.to Dr.ssa Rita Casamichele